



# *Comune di* *Campoli del Monte Taburno*

( Provincia di Benevento )

Tel. 0824-873039 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica - sindaco@comune.campolidelmontetaburno.bn.it  
Piazza A. La Marmora, 14 - 82030 - Campoli del Monte Taburno

---

## *IL SINDACO*

### *COMUNICA*

ai contribuenti che con il D.L. n° 93 del 21 maggio 2008, art. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/5/2008, è stata esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2004, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (.....“Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.....), e dall'articolo 8, comma 4 (.....“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”.....), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

I contribuenti che oltre all'abitazione principale provvedevano al pagamento dell'ICI per altri fabbricati, essendo rimaste invariate le aliquote rispetto all'anno 2010, possono ricopiare dal bollettino di pagamento effettuato per l'anno 2010 l'importo indicato nella caselle **ALTRI FABBRICATI** e **AREE FABBRICABILI** e provvedere al versamento su bollettino di **C/C. n. 88670187** intestato a **EQUITALIA POLIS SPA, entro il prossimo 16 Giugno 2011.**

Si sottolinea che con deliberazione di G.C. n. 30 del 17/02/2011 è stata fissata l'aliquota ICI per il 2011 nella misura del 6 per mille, aliquota pari a quella del precedente anno.

**Campoli del Monte Taburno, 06/06/2011**

Il Sindaco  
*Dott. Ing. Mario Saverio Orlacchio*